Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 337

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno		Sem.		Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42		22		12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	»	24	»	13
Svizzera		» 58	»	31	»	17

Firenze, Giovedì 8 Dicembre

		Anno		Sem.		Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82		48		27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	»	60	»	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	»	44	»	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 6077 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 13 ottobre 1870 numero 5920;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicate nella provincia di Roma le seguenti disposizioni relative al lotto:

R. decreto del 5 novembre 1863, n. 1534;
R. decreto del 29 giugno 1865, n. 2400;
R. decreto degli 11 febbraio 1866, n. 2817;
R. decreto del 26 aprile 1866, n. 2881;
R. decreto del 3 novembre 1867, n. 4016;
R. decreto degli 11 aprile 1869, n. 4996;
R. decreto del 31 gennaio 1870, n. 5483;
R. decreto del 13 febbraio 1870, n. 5505;
R. decreto del 24 giugno 1870, n. 5736;

Art. 2. Nella provincia di Roma il prezzo minimo di ogni biglietto sarà di centesimi venti, ed il limite entro cui devono contenersi i giuochi di estratto sarà di pezzi trentamila.

Art. 3. È instituita in Roma una Direzione centrale per l'amministrazione del lotto colle attribuzioni indicate nel R. decreto del 13 febbraio 1870, n. 5505.

Art. 4. La Direzione generale dei lotti in Roma e la Direzione centrale del lotto in Firenze sono soppresse.

Art. 5. Al ruolo organico del personale dell'amministrazione del lotto, approvato col Nostro decreto del 13 febbraio 1870, sono aggiunti i posti indicati nell'unita tabella *A*, vista di ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 6. Il reparto del personale dell'amministrazione del lotto fra la Direzione centrale, le Direzioni compartimentali e la Ispezione di Milano, è stabilito in conformità della tabella *B* unita al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 7. Continueranno a farsi in Firenze le estrazioni settimanali del lotto, alle quali assisterà in luogo del direttore l'intendente di finanza.

Art. 8. Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° marzo 1871. Da questo giorno sono abrogate tutte le leggi e tutti i regolamenti pel lotto vigenti nella provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

TABELLA A.

TABELLA *dei posti aggiunti al ruolo del personale dell'amministrazione del Lotto.*

Numero dei posti	Grado	Ammontare della spesa
1	Sottosegretario di 1ª classe collo stipendio di L. 2,800	2,800
2	Sottosegretarii di 2ª classe collo stipendio di L. 2,500	5,000
2	Sottosegretarii di 3ª classe collo stipendio di L. 2,200	4,400
8	Commessi giornalieri colla mercede di L. 3 al giorno	8,640
8	Commessi giornalieri colla mercede di L. 2 75 al giorno	7,920
8	Commessi giornalieri colla mercede di L. 2 50 al giorno	7,200
1	Bollatore inserviente collo stipendio di L. 1,000	1,000
1	Facchino giornaliero colla mercede di L. 2 al giorno	720
		37,680
	Aggiunta all'assegno al direttore centrale per le spese d'ufficio	2,000

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.

TABELLA B.

TABELLA *del reparto del personale dell'amministrazione del Lotto.*

DESIGNAZIONE DELL'UFFICIO	Direttore centrale	Direttori compartim.	Capi di divisione	Segretari	Capi di sezione	Ispettori	Sottosegretari	Commessi giornalieri di classe 1ª	2ª	3ª	Bollatori inservienti	Facchini giornalieri	TOTALE	PROVINCIE comprese nel compartimento delle controindicate Direzioni
Direzione centrale	1	»	2	3	5	1	12	24	24	26	4	6	108	Roma - Firenze - Siena - Arezzo - Grosseto - Livorno - Pisa - Lucca - Perugia - Ascoli - Macerata - Ancona - Pesaro ed Urbino - Massa Carrara.
Direzione di Napoli	»	1	»	1	3	1	14	53	53	5[illegible]	4	11	193	Napoli - Caserta - Benevento - Avellino - Salerno - Potenza - Cosenza - Catanzaro - Reggio - Campobasso - Bari - Lecce - Foggia - Aquila - Chieti - Teramo.
Id. Palermo	»	1	»	1	3	1	4	19	19	20	3	5	76	Palermo - Trapani - Girgenti - Caltanissetta - Siracusa - Catania - Messina.
Id. Torino	»	1	»	1	3	1	4	16	16	15	2	4	63	Torino - Cuneo - Novara - Alessandria - Pavia - Genova - Porto Maurizio - Milano - Como - Bergamo - Sondrio - Parma - Piacenza.
Id. Venezia	»	1	»	1	3	1	4	16	16	16	2	4	63	Venezia - Treviso - Udine - Belluno - Vicenza - Verona - Mantova - Padova - Rovigo - Brescia - Cremona - Modena - Reggio - Ferrara - Bologna - Forlì - Ravenna.
Ispezione di Milano	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	2	4	
	1	4	2	7	17	6	39	128	128	128	15	32	07	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: QUINTINO SELLA.

Il N. 6078 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 1° novembre 1870, n° 5993, portante la promulgazione in Roma e nelle provincie romane della legge 28 luglio 1861, n° 360, che instituisce le Casse degli invalidi della marina mercantile;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Saranno pubblicate nella provincia romana ed avranno vigore dal 1° gennaio 1871:

1° R. decreto dell'8 novembre 1868, n° 4701, che approva il regolamento generale per l'Amministrazione delle Casse degli invalidi della marina mercantile;

2° R. decreto del 16 giugno 1870, n° 5718, che approva alcune modificazioni addizionali al regolamento generale suddetto;

3° R. decreto del 15 novembre 1868 col n° MMLXXXI (parte supplementare) che approva gli statuti delle Casse per gli invalidi della marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. ACTON.

Il Numero 6079 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 1° novembre p. p., n. 5592, che manda pubblicarsi in Roma e nelle provincie romane il Codice per la marina mercantile;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello di Grazia e Giustizia e de' Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È pubblicato ed andrà in vigore nella provincia romana, a cominciare dal 1° gennaio 1871, il Regio decreto 13 dicembre 1868, n. 4766, che prefigge i termini pella denunzia e la presentazione alle capitanerie di porto degli atti traslativi e dichiarativi della proprietà delle navi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. ACTON.

STATUTI DELLA BANCA ROMANA

approvati col R. decreto 2 dicembre 1870, numero 6064.

(Vedi *Gazz. Uffic.* del 4 dicembre corrente)

TITOLO I.

Natura, sede e durata della Società.

Art. 1. La Società anonima sotto il nome di Banca dello Stato Pontificio si denominerà Banca Romana.

Essa opera come Banca di emissione e di sconto.

Art. 2. La sede della Società è in Roma.

Art. 3. Può aprire succursali od agenzie di sconto nelle altre città del Regno, e sopprimerle secondo l'opportunità.

Art. 4. L'apertura delle succursali e delle agenzie di sconto, il modo di attuarle e la loro soppressione si decidono dal Consiglio di reggenza.

Per l'apertura e per la soppressione delle succursali si richiede inoltre una deliberazione dell'Adunanza generale.

Per le agenzie di sconto basta l'assenso del Consiglio di censura.

È necessario in tutti i casi l'autorizzione del Governo.

Art. 5. La durata della Società in seguito della concessione primitiva e della proroga successiva, è stabilita fino al 31 dicembre 1881.

TITOLO II.

Del capitale e delle azioni.

Art. 6. Il capitale della Banca è fissato a dieci milioni di lire rappresentato da diecimila azioni di mille lire ciascuna.

Art. 7. Le azioni saranno divise in due serie di cinquemila l'una. Le azioni ora riscattate della prima serie già emessa saranno rimesse in circolazione il più presto possibile. L'emissione della seconda serie si farà con decreto motivato del Consiglio di reggenza che verrà sottoposto alla approvazione dell'adunanza generale, quando e nel modo che si riconoscerà utile agli interessi della Banca.

Un ulteriore aumento di capitale non potrà aver luogo senza autorizzazione governativa.

Art. 8. Le azioni sono staccate da una matrice.

Quando vengono emesse, ricevono un numero progressivo distinto per ciascuna delle due serie e sono firmate dal governatore, da due reggenti e dal presidente dell'adunanza generale.

Art. 9. Ogni azione avrà un acconto sugli utili in ragione del due e mezzo per cento, sul capitale effettivamente versato in ogni semestrale scadenza, dopo la presentazione della situazione provvisoria semestrale; ed avrà inoltre il dividendo ulteriore che sarà per risultare dopo l'approvazione del bilancio annuale.

Art. 10. Le azioni sono al portatore o nominative.

Quando non siano state saldate, si rilascieranno certificati provvisori nominativi, i quali non potranno essere cambiati in titoli al portatore finchè il valore nominale delle azioni non sia stato intieramente pagato. Il possesso delle azioni o l'intestazione dei certificati provvisori nominativi importa accettazione del presente statuto.

TITOLO III.

Dei biglietti e della cassa di riserva.

Art. 11. I biglietti che la Banca è autorizzata ad emettere sono pagabili al portatore, a vista ed in contanti, nella sede e nelle succursali.

Art. 12. Rappresentano essi il valore di lire: *Mille — Cinquecento — Duecento — Cento — Cinquanta — Venti.*

Art. 13. I biglietti sono conformi ai modelli approvati dal Governo. Sono firmati dal governatore, da uno dei censori e dal cassiere.

Art. 14. La creazione, l'emissione, il ritiro, e l'abbruciamento dei biglietti si fa dal Consiglio di reggenza, col mezzo della Commissione di cassa. Essa determina eziandio se, e quando debba richiamarsi dalla circolazione alcuna delle suddette categorie di biglietti.

Art. 15. Dovrà essere nella cassa di riserva una somma in moneta metallica corrispondente almeno alla terza parte dell'ammontare dei biglietti emessi.

Art. 16. La Cassa di riserva ha tre serrature differenti, le chiavi delle quali si ritengono una dal Presidente del Consiglio dei censori, una dal governatore ed una dal cassiere.

Art. 17. È custodita nella suddetta Cassa la moneta metallica, della quale all'articolo 15, le azioni non emesse, quelle che formano il deposito di garanzia dell'amministrazione e del Consiglio di censura, i biglietti non emessi e quelli ritirati dalla circolazione, la carta dei biglietti, i moduli e rami dei medesimi.

Art. 18. Un libro a processo verbale, che rinchiudesi nella cassa suindicata, constata il movimento della moneta, biglietti, azioni ed altro.

Ogni processo verbale è firmato dal presidente del Consiglio dei censori, dal governatore della Banca, dai reggenti della Commissione di casse e dal cassiere.

Una copia ne è rimessa ogni volta all'ufizio di contabilità per l'opportuna registrazione.

TITOLO IV.

Delle operazioni della Banca.

Art. 19. La Banca per suo istituto fa le seguenti operazioni:

a) Sconta lettere di cambio, biglietti ed altri effetti all'ordine, pagabili in Roma e dove la Banca abbia succursali od agenzie di sconto, di scadenza fino a tre mesi; muniti di due o più firme di persone notoriamente solvibili, una delle quali almeno abbia domicilio reale od elettivo nella città, dove si effettua lo sconto, e sia accreditata presso la Banca.

I Buoni del Tesoro, emessi dal Governo per legge, i quali abbiano una scadenza non maggiore di tre mesi saranno ammessi allo sconto mediante la girata del possessore a favore della Banca.

b) Apre conti correnti ricevendo versamenti in danaro o cessioni di effetti accettati da terzi. È però esplicitamente vietato ogni credito allo scoperto.

c) Riceve depositi da restituirsi a scadenze determinate. L'interesse sarà fissato dal Consiglio di Reggenza e liquidato preventivamente nei singoli casi nella cedola che si rilascia al deponente. Ciascuno di questi depositi fruttiferi a scadenza determinata non potrà essere inferiore a lire diecimila.

d) La Banca ha sempre diritto di dichiarare chiusi i conti correnti, rifiutandosi a ricevere nuovi versamenti, come può richiedere il ritiro delle somme in giacenza e dichiarare la diminuzione e la cessazione della decorrenza del frutto.

e) Fa anticipazioni a sconto, da rimborsarsi entro un termine non maggiore di tre mesi, nella misura da stabilirsi dal Consiglio di Reggenza ritirando biglietto all'ordine della valuta corrispondente:

Sui fondi pubblici quotati nel listino di Borsa del luogo dove si fa l'operazione, sui buoni del Tesoro a scadenza non maggiore di 6 mesi;

Sulle azioni o valori industriali e commerciali quotati come sopra, ad eccezione di quelle della Banca stessa;

Sui libretti delle Casse di risparmio;

Sopra verghe d'oro e d'argento.

f) Risconta, occorrendo, o cede all'estero o nell'interno gli effetti del suo portafoglio.

Art. 20. L'ammissione o esclusione degli effetti presentati allo sconto o rimessi in conto corrente, nonchè le anticipazioni, delle quali all'alinea *e*) del precedente articolo, si fanno dalla Commissione di sconto.

Il Consiglio di reggenza ammette l'apertura del conto corrente.

Art. 21. Le anticipazioni sui fondi pubblici, sulle azioni e sugli altri valori industriali e commerciali non possono eccedere i tre quarti del corso legale di Borsa del giorno dell'ammissione all'operazione.

Non potrà in nessun caso la somministrazione eccedere i tre quarti del valore nominale enunciato sui titoli.

Art. 22. Chi riceve l'anticipazione sottoscriverà a favore della Banca l'obbligazione di rimborsarnela entro il termine stabilito dall'art. 19, capoverso lettera *e*), e si obbligherà altresì a compiere, ogniqualvolta il valore di corso de'titoli o delle merci oppignorate diminuisse del 10 per 0[0, un supplemento di cauzione in ragione dell'avvenuto ribasso, entro tre giorni dall'avviso che gliene sarà dato.

Qualora la persona, a cui venne fatta l'anticipazione, non adempia all'obbligazione del rimborso nel giorno successivo alla scadenza, o non provveda il supplemento di deposito sovra contemplato, la Banca, senza che occorra veruna costituzione di mora od altra formalità, nei tre giorni successivi potrà vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate, cioè i titoli per mezzo di un agente di cambio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti pel traffico delle stesse. Col prodotto dell'eseguita vendita la Banca si rimborserà dell'importare dell'anticipazione in capitale, interessi e spese, ed ove vi fosse deficienza, sarà tenuto a rimborsarla il depositante, e per contro gli verrà restituito il soprappiù che potesse risultarne.

Queste condizioni saranno espresse e consentite da chi riceve l'anticipazione.

Art. 23. La Banca può incaricarsi delle riscossioni e dei pagamenti per conto del Governo che le fossero affidati.

Art. 24. Può similmente incaricarsi per conto degli stabilimenti pubblici e de'particolari della riscossione delle loro entrate e degli effetti, che le saranno rimessi.

Art. 25. È tenuta ad anticipare al Governo sulla richiesta del medesimo, fino a due quinti del capitale versato all'interesse annuo del 3 per cento, contro deposito di titoli di fondi pubblici o di Boni del tesoro.

Art. 26. Preleverà nelle sue operazioni di natura estranea a quanto è contemplato nell'articolo 19 un diritto di commissione da stabilirsi a seconda dei casi.

Art. 27. La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione o di comodo, che apparissero non avere per fondamento una reale operazione di commercio.

TITOLO V.

Dell'Amministrazione della Banca.

Art. 28. L'Amministrazione della Banca è condotta da un governatore, da un sottogovernatore e da un Consiglio di reggenza che ha attribuzioni collettive e speciali nelle sezioni nelle quali si divide.

È aggiunto all'Amministrazione un Consiglio di credito per lo sconto.

CAPITOLO I. — *Del governatore e sottogovernatore.*

Art. 29. Il governatore ha la rappresentanza della Banca e la direzione immediata degli affari in conformità di quanto è disposto nel presente titolo.

Art. 30. Ha la firma, ed a suo nome si esercitano le azioni giudiziarie presso i tribunali.

Art. 31. Il presidente del Consiglio di Reggenza ha il diritto di intervenire e presiedere le tre Commissioni, nelle quali il Consiglio medesimo si divide e di sopraintendere alle operazioni diverse dello stabilimento.

Presiede eziandio il Consiglio di credito per lo sconto.

Art. 32. Propone al Consiglio di Reggenza l'ordinamento degli uffici, la nomina degli impiegati e la loro dimissione in caso di demerito. Quanto alla sospensione può procedervi il governatore di sua autorità.

Art. 33. Deve egli curare che il Consiglio di Reggenza, le Commissioni ed il Consiglio di Credito per lo sconto si riuniscano ordinariamente tutte le volte che è prescritto nel presente statuto e straordinariamente quando occorra.

Art. 34. Il governatore propone al Consiglio di Reggenza la nomina del custode del portafoglio e tiene una delle chiavi della cassa di riserva, come all'articolo 16, e della Cassa delle garanzie esistente presso l'ufficio di sconto.

Art. 35. Ha l'iniziativa di tutte le proposte da farsi al Consiglio di Reggenza; la qual cosa non esclude il diritto di proposta ai singoli reggenti per quelle deliberazioni che volessero direttamente provocare dal Consiglio medesimo. Vigila all'esecuzione delle risoluzioni prese dal Consiglio di reggenza.

Art. 36. Sorveglia che in fatto di conti correnti, di sconto e di altri atti amministrativi non si allontanino gli uffici dalle risoluzioni prese dal Consiglio di Reggenza e dalle Commissioni. In caso di urgenza prende i provvedimenti necessari per garantire l'interesse dello stabilimento, salvo a riferirne al Consiglio nella seduta prossima.

Art. 37. Ha diritto di far convocare l'adunanza generale facendone perciò invito al presidente della medesima.

Art. 38. Ha il diritto esclusivo di comunicazione colle autorità governative e loro delegati in tutto ciò che si riferisce agli affari ordinari o straordinari della Banca.

Art. 39. Il sottogovernatore coadiuva il governatore, e lo supplisce di diritto quando è assente o impedito.

Art. 40. Il governatore e il sottogovernatore sono eletti dall'adunanza generale degli azionisti a maggioranza assoluta di suffragi.

Essi restano in carica un biennio e possono essere rieletti.

Art. 41. Il governatore ed il sottogovernatore devono essere azionisti, ed entrando in carica devono depositare nella Cassa di riserva, quanto al governatore, cinquanta azioni; e quanto al sottogovernatore, venticinque; da rimanervi inalienabili e vincolate fino all'approvazione dell'ultimo bilancio della loro gestione.

Art. 42. Le funzioni del governatore e del sottogovernatore sono rimunerate mediante la partecipazione sugli utili stabilita nel riparto fissato all'art. 113. In tutti i casi l'indennità da loro percepita non sarà mai inferiore a L. 35,000.

Art. 43. È interdetto al governatore e al sottogovernatore di fare colla Banca operazioni di sconto direttamente o indirettamente.

CAPITOLO II. — *Del Consiglio di reggenza.*

Art. 44. Il Consiglio di reggenza si compone del governatore, del sottogovernatore e di nove reggenti.

Art. 45. I reggenti sono nominati dall'adunanza generale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 46. La loro durata in carica è di un biennio.

Art. 47. Cinque reggenti ne escono al finire del primo anno e quattro al finire del secondo, per ordine di anzianità. Tutti possono essere rieletti.

In questo e in tutti gli altri casi di rinnovazione dei titolari delle cariche sociali da farsi per metà ogni anno, si può procedere per sorteggio nel primo anno.

Art. 48. I reggenti devono essere azionisti, e nell'entrare in carica depositare nella Cassa di riserva 15 azioni per cadauno, le quali s'intendono vincolate ed inanienabili fino all'approvazione dell'ultimo bilancio della loro gestione.

Art. 49. Il Consiglio di reggenza, presieduto dal governatore, funziona come corpo collettivo. Si divide inoltre in tre speciali Commissioni, composta ciascuna di tre reggenti.

Commissione di sconto.

Commissione di Cassa.

Commissione di amministrazione e contenzioso.

Art. 50. Si riunisce ordinariamente il Consiglio di reggenza il primo ed il terzo martedì di ogni mese, ed in caso di giorno festivo il dì seguente. Straordinariamente tutte le volte che lo creda il governatore, o lo richiedano due reggenti.

Art. 51. Ciascun reggente ha la libera iniziativa per qualsivoglia proposta.

Art. 52. Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggiorità assoluta ed a voto segreto.

Art. 53. I processi verbali del Consiglio di reggenza sono firmati dal governatore che ne è

il presidente, dal sottogovernatore e dai reggenti intervenuti.

Art. 54. Il Consiglio di reggenza determina la ragione dello sconto ed il saggio dell'interesse sulle anticipazioni, e delibera:

a) Sull'ordinamento degli uffici e sul ruolo normale degl'impiegati che verrà proposto dal governatore;

b) Sul preventivo annuale dell'Amministrazione dello Stabilimento, salva l'approvazione del Consiglio di censura;

c) Sullo smercio delle azioni della prima serie di cui all'articolo 7° e sulla emissione della seconda serie di azioni, sul modo e condizioni come effettuarla;

d) Sulle innovazioni a portarsi nel modulo dei biglietti, sul richiamare dalla circolazione taluna delle categorie di quelli emessi, sull'emetterla nuovamente, nonchè sulle massime relative alla creazione, emissione e circolazione dei biglietti;

e) Sulla apertura delle succursali e delle agenzie di sconto, sul modo di attuarle, sulle norme da seguirsi nella condazione delle medesime e loro soppressione, salvo ciò che è disposto all'articolo 4;

f) Sulla nomina dei consiglieri di credito per lo sconto;

g) Sull'ammissione di case, persone e stabilimenti al conto corrente e sulla chiusura che volèsse ordinarsi di conti correnti secondo le disposizioni dell'articolo 19;

h) Sulle azioni e valori industriali quotati in Borsa che potranno ammettersi come garanzia di operazioni dalla Commissione di sconto;

i) Sul risconto del Portafoglio;

k) Sulle situazioni semestrali del Conto, Profitti e Perdite per vedere se possa farsi luogo al pagamento dell'acconto del dividendo provvisorio;

l) Sul bilancio annuale e sul rapporto da presentarsi all'adunanza generale;

m) Sui contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sulle transazioni e giudizi che includono la discussione di una questione di diritto;

n) Sulle proposte da farsi all'adunanza generale.

Art. 55. Perchè le deliberazioni del Consiglio di reggenza sieno valide, bisogna che vi sieno intervenuti cinque reggenti.

Art. 56. In caso di parità di voti il governatore avrà il doppio voto.

Art. 57. Le risoluzioni del Consiglio di reggenza debbono comunicarsi dal segretario della Banca alle rispettive Commissioni per ciò che a ciascuna di loro riguarda.

Art. 58. I reggenti sono compensati delle loro funzioni con una medaglia di presenza.

CAPITOLO III. — *Delle Commissioni.*

Art. 59. La Commissione di sconto conduce e regola tutte le operazioni di quell'ufficio.

Art. 60. Si riunisce tre volte la settimana ordinariamente, e straordinariamente tutte le volte che il governatore o due dei reggenti, che ne fanno parte, lo richiedano. La presenza di tre membri della Commissione è necessaria per la legalità delle sue risoluzioni; mancando un reggente deve essere supplito da un altro da deputarsi dal governatore. Non può ammettersi mai un'operazione se non viene accettata all'unanimità dei presenti.

Art. 61. I membri della Commissione vidimano le note di sconto ammesse e le lettere di trasmissione di effetti a conto corrente. Gli effetti relativi ad operazioni ammesse come sopra saranno registrati in un libro di processi verbali tenuto in giornata e controllato nel modo da stabilirsi dal Consiglio dei censori.

Art. 62. Niun effetto può essere ricevuto dalla Banca se non quando sia ammesso dalla Commissione di sconto.

Art. 63. La Commissione di cassa, composta di tre reggenti, dirige e sorveglia le operazioni tutte di cassa o alla medesima relative, cioè creazione, firma, registrazione dei biglietti e loro deposito nelle casse, procede all'emissione dei biglietti creati, sorveglia allo annullamento e bruciamento dei medesimi e tutto ciò in dipendenza delle deliberazioni di massima prese dal Consiglio di reggenza.

Art. 64. La Commissione di cassa procede non meno di una volta al mese ai riscontri delle casse.

Art. 65. Delibera sugli acquisti di specie metallica, e sulla importazione della medesima, e ne riferisce in caso di contratti al Consiglio medesimo.

Art. 66. Si riunisce ordinariamente questa Commissione una volta la settimana, e straordinariamente tutte le volte che il Governatore o due membri della medesima lo richiedano.

Art. 67. La Commissione di amministrazione e contenzioso composta di tre reggenti:

a) Assicura o provvede al possibile ricupero degli effetti rimasti inesatti alle rispettive scadenze, e dei crediti in conto corrente che cessano dal loro regolare movimento. Avvisa a misure cautelative anche per titoli non scadenti;

b) Tratta gli affari attivi e passivi che non hanno forma bancaria, o che escono dal corso ordinario delle operazioni della Banca, e tutto ciò che presenta carattere di operazione civile; come, per modo di esempio, gli affari concernenti proprietà stabili, vincoli ipotecari e di pegno, crediti fruttiferi, ecc.;

c) Propone al Consiglio di reggenza le transazioni che essa crede opportuno conchiudere nell'interesse dello stabilimento;

d) Ordina gli atti giudiziali per le cause che non implicano questioni di diritto, e per le altre ne riferisce al Consiglio di reggenza.

Art. 68. Si riunisce ordinariamente una volta la settimana a giorno fisso, e straordinariamente tutte le volte che il governatore o due reggenti lo credano necessario.

Art. 69. Interviene con voto consultivo alle sedute della Commissione suddetta l'uditore legale della Banca.

Art. 70. Le risoluzioni della Commissione di Cassa e di quella di Amministrazione e contenzioso, sono consegnate in due registri a processo verbale per cura del segretario della Banca.

CAPITOLO IV. — *Del Consiglio di credito per lo sconto.*

Art. 71. L'ammissione degli effetti, che fa la Commissione di sconto, avviene in seguito d'un criterio complesso sulla natura dell'operazione, dalla quale ebbe origine l'effetto e sulla solidità degli obbligati. A facilitare il lavoro della Commissione di sconto, vi sarà presso la Banca un castelletto d'importanza consultiva da compilarsi da apposito consiglio di credito.

Art. 72. Il Consiglio di credito per lo sconto è composto del governatore, dei tre reggenti della Commissione di sconto e di 24 consiglieri che funzionano sei in ogni riunione, secondo lo invito che viene loro fatto dal governatore.

Art. 73. I consiglieri saranno nominati dal Consiglio di reggenza: durano in ufficio due anni, ed ogni anno ne escono dodici secondo l'ordine d'anzianità.

Art. 74. Basta la presenza del governatore, di due reggenti, e di quattro consiglieri per la legalità d'ogni sessione.

Art. 75. Le funzioni dei consiglieri sono gratuite. Essi ricevono bensì la medaglia di presenza.

Art. 76. L'ufficiale capo delle sconto interviene alle riunioni del detto Consiglio.

Art. 77. Il Consiglio di credito per lo sconto esprime il suo parere che è consegnato in un processo verbale firmato, seduta stante, da tutti gli intervenuti. Questo parere avrassi poi a trascrivere nel libro Castelletto, che indica il credito da assegnarsi alle persone, case o stabilimenti che ricorrono o possono ricorrere alla Banca.

Art. 78. Il Consiglio suddetto si riunisce ordinariamente una volta al mese. Le risoluzioni si prendono a maggiorità assoluta o sono tenute segrete.

TITOLO VI.
Dell'adunanza generale.

Art. 79. L'adunanza generale è composta dei possessori delle azioni.

Il possesso anche d'un'azione dà diritto d'assistere all'adunanza. Occorre il possesso di cinque azioni per aver voto.

Art. 80. Si convoca l'adunanza dal presidente della medesima con avviso inserito nel Giornale Ufficiale quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno, cioè l'indicazione degli oggetti sottoposti alla deliberazione dell'adunanza generale. È vietata ogni deliberazione sopra oggetti non portati all'ordine del giorno.

Art. 81. È legale l'adunanza quando intervenga un numero di azionisti abili a votare come all'articolo 79, che posseggano cumulativamente almeno il quinto del capitale delle azioni in circolazione.

Art. 82. Mancando tali estremi si fa luogo ad una seconda convocazione, che sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti. L'invito per questa seconda riunione si farà a dieci giorni con avviso da inserirsi nel Giornale Ufficiale.

Art. 83. Per constatare il possesso delle azioni bisogna eseguirne il deposito nel luogo che verrà indicato nell'invito pubblicato come sopra. Il deponente può sulla cedola autorizzare la persona che dovrà rappresentarlo all'adunanza generale. Una stessa persona non può avere che una sola procura.

Art. 84. Cinque azioni danno diritto ad un voto; dieci a due e così successivamente; nessun possessore di azioni potrà avere più di 15 voti, comprese le azioni rappresentate per procura.

Art. 85. Il presidente, il vicepresidente ed il segretario del Consiglio dei censori costituiscono lo ufficio di presidenza dell'adunanza generale.

Art. 86. Dopo constatata la legalità dell'adunanza, mediante verifica dei titoli degli azionisti, si passerà a trattare degli affari riportati nell'ordine del giorno.

Art. 87. Sono materie ordinarie a trattarsi nell'adunanza generale:

a) La comunicazione del bilancio annuale e del rapporto dell'Amministrazione;

b) L'esame del sindacato sul bilancio che verrà presentato dal Consiglio dei censori;

c) La deliberazione sul bilancio medesimo e sue dipendenze;

d) La nomina dei componenti l'Amministrazione ed il Consiglio dei censori, per quelli che escono nell'anno;

e) La sanzione alle risoluzioni del Consiglio di reggenza sulla emissione della seconda serie delle azioni della Banca a forma dell'articolo 7, e sull'apertura e soppressione delle succursali come all'art. 4;

f) Qualsivoglia proposta proveniente dall'Amministrazione o dal Consiglio di censura o da cinque azionisti, purchè sia stata già inserita nell'ordine del giorno.

Art. 88. Il sindacato ordinario, che devesi presentare ogni anno all'adunanza generale dal Consiglio dei censori, non limita il diritto di questa di commettere ad una Commissione speciale una inchiesta sulla situazione dello stabilimento quando circostanze straordinarie lo richiedano.

Art. 89. Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggiorità assoluta e per voto segreto. Alle nomine si procede per schede segrete. Nella medesima scheda non si possono dare voti per cariche di diverso grado.

Art. 90. L'adunanza generale annuale si tiene non più tardi del 15 aprile di ogni anno; per altro può il Consiglio di censura convocare altre adunanze nel corso dell'anno, seguendo le norme di convocazione stabilite nel presente statuto.

Art. 91. La competenza della adunanza generale della Banca, convocata e chiamata a deliberare come sopra, si estende a tutti gli affari dello stabilimento. Quando però si tratti di discutere e deliberare sopra riforme al presente statuto, sulla proroga della Società, sull'aumento del capitale, e sulla liquidazione dello stabilimento, allora dovranno seguirsi le seguenti speciali norme di convocazione e deliberazione.

Art. 92. La convocazione dovrà farsi a trenta giorni, indicandone lo scopo nell'avviso, e si richiederà per la legalità dell'adunanza che sia rappresentata la metà del capitale circolante. Non riuscita legale la prima adunanza, si farà nuova convocazione a 15 giorni, nella quale qualunque siasi il numero dei presenti, la seduta sarà legale.

Art. 93. Per la validità delle suddette deliberazioni è necessario la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti.

TITOLO VII.
Del Consiglio dei Censori.

Art. 94. Il Consiglio dei censori è il corpo che rappresenta l'adunanza generale di fronte all'amministrazione.

Art. 95. È composto d'un presidente e di sei membri eletti dall'adunanza generale, dei quali uno funziona da vicepresidente, e uno da segretario.

La loro durata in carica è di un biennio e possono essere rieletti. Quattro escono di carica nel primo anno e tre nel secondo, sempre per ordine di anzianità.

Art. 96. Il presidente e i censori dovranno essere azionisti, e nell'entrare in carica depositeranno nella cassa di riserva cinque azioni per cadauno, le quali si intendono vincolate ed inalienabili durante il loro officio.

Art. 97. Il Consiglio dei censori si riunisce ordinariamente nel primo giovedì di ogni mese, e straordinariamente quando il suo presidente lo creda necessario, oppure ne facciano richiesta due censori.

Art. 98. L'azione del Consiglio di censura non è amministrativa, ma di controllo e di sorveglianza:

a) Esso discute e sanziona il regolamento interno che dovrà proporglisi dall' amministrazione della Banca;

b) Provvede nel modo che crederà più opportuno al controllo delle diverse operazioni della Banca nella loro parte esecutiva;

c) Redige il Sindacato sul bilancio annuale da presentarsi all'adunanza generale;

d) Riceve comunicazioni dei rapporti che le Commissioni di sconto di cassa e di amministrazione e contenzioso presentano al Consiglio di reggenza;

e) Convoca l'adunanza generale nei casi previsti nel presente statuto tutte le volte che esso lo creda necessario, e quando gliene facciano domanda azionisti, che rappresentino un terzo del capitale sottoscritto della Banca.

Art. 99. Nel caso che per morte o per rinuncia si renda vacante nell'anno qualche ufficio di quelli, ai quali nomina l'adunanza generale, il Consiglio elegge il supplente, salvo a procedere nella prima riunione della medesima al rimpiazzo definitivo pel tempo che rimaneva a compiersi dal cessato titolare.

Art. 100. Le risoluzioni del Consiglio dei censori si prendono a maggiorità assoluta ed a voti segreti.

In caso di parità il presidente ha doppio voto.

Art. 101. Le funzioni del Consiglio dei censori sono ricompensate da una medaglia di presenza.

TITOLO VIII.
Degli uffici e della tenuta dei registri.

Art. 102. Oltre i registri derivanti dal sistema di scrittura a doppio riferimento, che deve tenere la Banca, è essa obbligata ad avere in corrente:

a) I registri presso la segreteria, nei quali si trovi la genesi d'ogni biglietto emesso o richiamato dalla circolazione;

b) Un registro presso l'ufficio di contabilità pel movimento della metallica, ed altro pel movimento dei biglietti;

c) Un registro a processo verbale nel quale siano notati tutti gli effetti ammessi dalla Commissione di sconto;

d) E tutti quelli altri libri e registri che fossero prescritti dalle leggi commerciali e dal regolamento interno.

Art. 103. Vi sarà nella Banca una segreteria ed una contabilità generale, l'ufficio di sconto, di cassa e di amministrazione e contenzioso.

TITOLO IX.
Del fondo di riserva.

Art. 104. Il fondo di riserva ha lo scopo di tenere in serbo una parte degli utili annuali per le straordinarie eventualità, che durante il periodo sociale potessero occorrere.

Art. 105. È costituito questo fondo coll'importo di un quinto sulla totalità degli utili che risulteranno annualmente dal bilancio dell'esercizio, dopo pagato l'acconto del dividendo nelle semestrali scadenze agli azionisti.

Art. 106. Non può darsi diversa destinazione al fondo suddetto, nè variare la misura del contributo senza una risoluzione del Consiglio dei censori approvata dall'adunanza generale e sanzionata dal Governo.

TITOLO X.
Del bilancio, sindacato, e divisioni di utili.

Art. 107. Al 31 dicembre d'ogni anno si chiude il bilancio annuale della Banca. Sono riportate in spesa le perdite che potessero risultare da operazioni dell'esercizio e la rata parte delle spese fatte per cause necessarie ed utili al servizio della Banca, per tutto il periodo della durata della società regolata in ragione degli anni che ne rimangono a consumarsi.

Art 108. Non più tardi del 15 febbraio il governatore rimetti il bilancio al Consiglio di reggenza per l'esame opportuno. In seguito di ciò si redige il rapporto nel quale sono esposte le osservazioni cui possono dar luogo il bilancio e le condizioni dello stabilimento. Il bilancio ed il rapporto, firmato dal governatore e dal Consiglio di reggenza, sono rimessi non oltre il 15 marzo al presidente del Consiglio dei censori.

Art. 109. Il Consiglio dei censori fa il sindacato sul bilancio e verifica nei rispettivi uffici l'andamento della Amministrazione e della contabilità. Nomina poi uno dei censori a relatore del sindacato, che deve essere approvato dal Consiglio medesimo.

Art. 110. Il bilancio, il rapporto della Amministrazione e il sindacato del Consiglio dei censori è stampato e distribuito agli azionisti nella prima sessione dell'adunanza.

Art. 111. Sugli utili netti che risulteranno dal bilancio generale si preleverà primieramente il 5 per 0/0 sul capitale versato da darsi agli azionisti come acconto di dividendo.

Art. 112. Fatta questa prelevazione, si dividerà la risultanza ulteriore degli utili per 1/5 al fondo di riserva come si è detto all'art. 105, e per 4/5 agli azionisti ed al governatore e sottogovernatore.

Art. 113. Il riparto di questi 4/5 avrà luogo come appresso:

Dodici per cento al governatore;
Otto per cento al sottogovernatore;
Ottanta per cento agli azionisti.

TITOLO XI.
Della vigilanza governativa.

Art. 114. Il Governo, in conformità di quanto è disposto per gli altri stabilimenti congeneri del Regno, ha facoltà di vigilare l'Amministrazione della Banca, di riscontrarne le operazioni e di opporsi all'esecuzione delle operazioni e dei provvedimenti contrari agli statuti, alle leggi ed all'interesse dello Stato.

Art. 115. L'incaricato della vigilanza dovrà:

a) Sorvegliare alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle disposizioni relative alla Banca;

b) Vigilare alla emissione dei biglietti ed alla conservazione della riserva;

c) Verificare la situazione della contabilità e di cassa, e richiedere, quando sarà creduto necessario, la nota degli sconti e delle anticipazioni, quella dei valori sui quali le anticipazioni furono fatte e le valutazioni date ai valori medesimi;

d) Provvedere alla pubblicazione della situazione finanziaria della Banca, avvisare sulle variazioni al saggio dello sconto e sui provvedimenti opportuni a prevenire o regolare operazioni, dalle quali possa derivare pregiudizio agli interessi od al credito generale dello Stato;

e) Assistere alle adunanze del Consiglio di reggenza, e a quelle degli azionisti, o farsi comunicare le loro deliberazioni prima che alle medesime sia data esecuzione.

Art. 116. Ha facoltà di sospendere provvisoriamente le deliberazioni che reputi contrarie agli statuti, ai regolamenti, alle leggi, ed agli interessi dello Stato, riferendone immediatamente al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio che d'accordo col Ministro delle Finanze conferma o revoca la sospensione.

In caso di conferma il Consiglio di Reggenza sarà immediatamente convocato per accordarsi col Governo. Se l'accordo non ha luogo, il Governo, previo il parere del Consiglio di di Stato, può annullare la deliberazione, la cui esecuzione era stata sospesa.

Art. 117. Esso può visitare in qualunque tempo la cassa, il portafoglio, gli uffici ed i libri della Banca.

Esso è l'intermediario tra la Banca e il Governo e per tutti gli affari di competenza del Ministero delle Finanze e del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, corrisponde con quest'ultimo.

Art. 118. Il Governo, per facoltà propria può in qualunque tempo per decreto Reale o ministeriale secondo i casi modificare le disposizioni relative alla vigilanza sulla Banca, od anche mutare i modi d'esercizio della vigilanza medesima.

Art. 119. La Banca contribuirà annualmente per lire seimila nelle spese della vigilanza governativa.

In caso di aumento di capitale oltre i 10 milioni, il maggiore contributo da corrispondersi al Governo sarà ragguagliato sulla proporzione di lire duecento per ogni successivo milione di capitale emesso.

Art. 120. La Banca sottostà alle disposizioni generali che fossero stabilite per la vigilanza sulle Banche di emissione.

TITOLO XII.
Disposizioni generali.

Art. 121. Non potrà fare la Banca operazioni con persone che abbiano subito fallimento, sebbene il concordato da loro proposto ai creditori sia stato omologato dal tribunale.

Art. 122. Chiunque in qualsivoglia modo contratterà colla Banca non potrà rifiutarsi a prendere in pagamento i suoi biglietti alle Casse della Banca salvo a curarne il cambio nell'ufficio relativo.

Art. 123. Ciascun funzionario della Banca è responsabile dell'adempimento del proprio mandato.

Le azioni che i componenti dei Consigli di reggenza e dei censori depositano per garanzia a forma del presente statuto, debbono essere liberate.

Art. 124. Gli interessi a favore della Banca decorrono contro i debitori anche dopo la scadenza delle somme dovute, in luogo di danni per l'occorsa mora fino a che non siano state pagate.

Art. 125. Se l'amministrazione della Banca, il Consiglio dei censori o l'adunanza generale ordinaria credessero proporre qualche modificazione al presente statuto, compresi gli aumenti dei capitali oltre i 10 milioni di lire, o dovesse procedersi alla liquidazione per cessazione od alla proroga della Società, si convocherà un'adunanza straordinaria colle norme stabilite negli articoli 91, 92 e 93, e questa sarà competente per deliberare in proposito, salva, secondo i casi, l'approvazione del potere legislativo ed esecutivo.

Art. 126. Le norme della liquidazione sono fissate dall'adunanza straordinaria. Decretata la liquidazione, cessa ogni autorità nei membri dell'Amministrazione, ed ogni ufficio negli impiegati, salvo l'obbligo a render conto.

Art. 127. Tutte le deliberazioni delle Commissioni, Consigli ed adunanze generali sono registrate in processi verbali in volumi da conservarsi nell'archivio dello stabilimento.

Art. 128. La Banca dovrà pagare allo Stato le tasse di bollo e di registro stabilite dalle leggi nel modo e nella misura da regolarsi previi accordi coll'Amministrazione del demanio e delle tasse.

Art. 129. La situazione mensile della Banca sarà regolarmente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 130. Il presente statuto diviene esecutorio coll'approvazione governativa e colla promulgazione da farsene nel Giornale ufficiale; obbliga gli azionisti e tutti coloro che contrattano colla Banca.

TITOLO XIII.
Disposizioni transitorie.

Art. 131. I nuovi funzionari che saranno eletti nella prima adunanza generale, dopo la pubblicazione del presente Statuto, entreranno in esercizio col primo giorno del mese successivo a quello della loro elezione.

Art. 132. Le vecchie azioni della Banca saranno concambiate in nuove colle cedole e coi dividendi dal 1° gennaio 1871. La differenza di valuta fra le vecchie azioni e le nuove sarà pagata in moneta legale, se la differenza è frazionale per le azioni presentate al cambio, o con una o più azioni nuove, se la differenza comprende la valuta di una o più azioni medesime.

Art. 133. Nella vista di consolidare lo stato della Banca viene disposto che fino a quando il Governo non riconosca potersi fare altrimenti, ogni eccedenza di utili sul 5 per 0/0 assegnato agli azionisti dall'art. 111 sarà passata al fondo di riserva.

Per altro sarà iscritta in bilancio la spesa per la indennità al governatore ed al sottogovernatore nella somma indicata all'art. 42.

Art. 134. Sarà compilato nel termine di quattro mesi dalla promulgazione dello statuto il regolamento interno, e reso di pubblica ragione colla stampa.

Art. 135. Durante il corso obbligatorio dei biglietti di Banca, potranno essere emessi biglietti da lire 10, da lire 5 o di somma inferiore, salva l'approvazione governativa.

Art. 136. Finchè la Banca non abbia ripreso il libero cambio dei suoi biglietti a forma della notificazione del 4 ottobre 1866, essa dipenderà dal Ministero delle Finanze, che provvederà d'accordo col Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e inoltre saranno osservate le disposizioni seguenti:

a) Il governatore ed il sottogovernatore da scegliersi fra i componenti il Consiglio di reggenza saranno nominati dal Governo;

b) La revisione del bilancio consuntivo sarà fatta a cura di due sindaci, uno dei quali sarà eletto dal Consiglio dei censori e l'altro dal Governo;

c) Un commissario governativo speciale potrà essere destinato presso la Banca. In questo caso il Commissario governativo, oltre alle attribuzioni dell'incaricato per la vigilanza stabilita dal titolo XI, avrà le seguenti:

Interviene a ciascuna delle operazioni indicate all'articolo 14 dello statuto della Banca e vidima colla sua firma i processi verbali di dette operazioni;

Tiene una delle chiavi della Cassa di riserva;

Firma i processi verbali di cui all'articolo 18;

Può intervenire nelle adunanze della Commissione di sconto, ed apporre il veto alle deliberazioni della medesima, e far registrare nei processi verbali le sue proteste ed osservazioni;

Adempie agli altri incarichi speciali che potranno essergli affidati dal Ministero competente.

Le spese per questa speciale vigilanza sono a carico della Banca.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro d'Agricoltura, Ind. e Comm.
CASTAGNOLA.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Con Regio decreto 11 novembre 1870 il maggiore nel corpo di stato maggiore Garbi cav. Alessandro fu collocato in aspettativa per infermità temporaria non proveniente dal servizio.

Elenco di disposizioni fatte nel personale dei notai con decreti di cui infra:

Con min. decreti del 9 novembre 1870:

Donadonibus Pietro, coadiutore dell'archivio notarile di Udine, nominato scrittore nell'archivio notarile di Venezia;

Flumiani Giuseppe, scrittore nell'archivio notarile di Venezia, nominato coadiutore nell'archivio notarile di Udine.

Con RR. decreti del 10 novembre 1870:

Garbarini Bernardo, notaio a Varazze, traslocato a Sassello;

Eupizi Emilio, candidato notaio, nominato notaio a Bevagna;

Alagna Antonino, id., id. a Marsala;

Al dott. Giov. Battista Bianchi, con R. decreto 15 giugno 1870 nominato notaio a Valle dei Signori, è accordata una proroga a tutto il 1870 per assumere l'esercizio delle sue funzioni;

Maltese Luigi, candidato notaio, nominato notaio a Modica;

Spano Giuseppe, id., id. nell'isola di Sardegna, con residenza a Cabras;

Montemagno Guerrero Salvatore, id., idem in Caltagirone;

Pignatelli Matteo, id., id. in Bisceglie;

Calleri Enrico, notaio a Cava Manara, traslocato a Cereseto;

Ghislieri Giacomo, notaio a San Damiano al Colle, traslocato a Sale;

Palma Samuele, id. a Cerfignano e Cocurnola frazioni del comune di Minervino di Lecce, id. a Giuggianello;

Piano Nicola, notaio a Giuggianello, id. a Cerfignano e Cocurnola frazioni del comune di Minervino di Lecce;

Cuttica dott. Landolfo, già notaio a San Zenone al Po, con R. decreto 9 giugno 1870 traslocato a Barzago, dispensato dalla carica in seguito a sua domanda;

Giovannini Gisleno, nominato notaio a Macerata Feltria con R. decreto 16 settembre 1869, restituito in tempo ad immettersi nell'esercizio del notariato a tutto il 10 marzo 1870.

Con RR. decreti del 20 novembre 1870:

Calenda Michele, candidato notaio, nominato notaio a Scala;

Lala Pasquale, id., id. a Lecce;

Valentini Ludovico, id., id. a Ficulle;

Galli Cesare, notaio a Baveno, traslocato a Pallanza;

Vogini Giovanni, id. di Premosello, id. a Baveno;

Jorio Pietro, id. a Cannero, id a Ornavasso;

Fragalà Scalia Cirino, id. in Aci Reale, idem a Catania;

Danese Francesco Ant., id. a Spiano frazione di Mercato San Severino, id. a Bracigliano;

Emiliani Cammillo, id. a Magliano di Tenne, id. a Monte Giorgio;

Ortoleva Martorana Giuseppe, id. a Mistretta, dispensato dalla carica dietro sua domanda;

Sanchez Michele, id. a Carini indi con R. decreto 11 agosto 1870 traslocato a Montelepre, idem;

Maumari Bartolomeo, notaio a Verano indi con R. decreto 27 marzo 1870 traslocato a Brivio, id.;

Cicero Caliri Michele, con R. decreto 1° maggio 1870 nominato notaio a Gazzi frazione di Messina, restituito in tempo per immettersi nell'esercizio delle sue funzioni a tutto febbraio 1871.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.

ESAMI *di concorso pei volontari di carriera superiore dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse ai posti d'impiego retribuito, e di abilitazione alla carriera dei commessi gerenti presso gli uffizi del Registro, del Bollo e del Demanio.*

Il direttore generale sottoscritto;

Veduti gli articoli 35 e 41 del decreto Reale 17 luglio 1862, n. 760, e gli articoli 6 ed 8 dell'altro decreto Reale 10 aprile 1870, n. 5745,

Determina:

I. Sono aperti gli esami di concorso pei volontari demaniali ai posti d'impiego retribuito, e di abilitazione alla carriera dei commessi gerenti presso gli uffizi del registro, del bollo e del demanio.

II. Gli esami avranno luogo nei giorni 16 e seguenti di gennaio del prossimo anno 1871 presso le Intendenze di finanza di:

1. *Ancona* — per le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro;

2. *Aquila* — per la provincia di Aquila;
3. *Bari* — per le provincie di Bari, Foggia e Lecce;
4. *Bologna* — per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;
5. *Cagliari* — per la provincia di Cagliari;
6. *Caltanissetta* — per le provincie di Caltanissetta e Girgenti;
7. *Catania* — per le provincie di Catania e Siracusa;
8. *Catanzaro* — per le provincie di Catanzaro e Cosenza;
9. *Chieti* — per la provincie di Chieti e Teramo;
10. *Firenze* — per le provincie di Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa e Siena;
11. *Genova* — per le provincie di Genova e Porto Maurizio;
12. *Messina* — per le provincie di Messina e Reggio Calabria;
13. *Milano* — per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio;
14. *Napoli* — per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno;
15. *Palermo* — per le provincie di Palermo e Trapani;
16. *Potenza* — per la provincia di Potenza;
17. *Sassari* — per la provincia di Sassari;
18. *Torino* — per le provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino;
19. *Venezia* — per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza;

III. Gli esami consisteranno tanto pei volontari, quanto per gli aspiranti alla carriera dei commessi gerenti, nella risoluzione in iscritto di temi sopra ciascuna delle seguenti materie, cioè:
1. Legge di registro — Tasse contrattuali;
2. Idem — Tasse di successione;
3. Idem — Tasse giudiziali;
4. Legge sulle tasse di bollo;
5. Leggi sulle tasse di negoziazione, o sulle tasse di manomorta, o su quelle ipotecarie, o sulle società e assicurazioni, ovvero sulle concessioni governative, od altre congeneri;
6. Questioni di demanio o quesiti legali relativi;
7. Manutenzione degli uffizi contabili demaniali;
8. Leggi organiche sull'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari e sulla contabilità generale dello Stato.

Per i soli aspiranti alla idoneità per i posti di commesso gerente verrà aggiunta la risoluzione di un tema concernente i primi rudimenti del diritto e della procedura civile.

IV. I volontari demaniali, e i giovani aspiranti ai posti di commesso gerente che intendono concorrere agli esami suddetti, devono presentare, non più tardi del 1° gennaio 1871, alla intendenza di finanza della provincia cui appartengono, la rispettiva domanda di ammissione scritta di loro pugno su carta bollata da centesimi 50, da essi firmata, e col corredo.

Quanto ai volontari:

a) Del loro decreto di nomina;

b) Di un certificato della intendenza della provincia dal quale risulti avere eglino durante il tirocinio dato prova di subordinazione, d'intelligenza e di solerzia nell'adempimento dei proprii doveri;

c) Della giustificazione di aver fornito la malleveria prescritta coll'articolo 35 del decreto Reale 17 luglio 1862, n. 760.

Quanto agli aspiranti ai posti di commesso gerente:

a) Dell'atto di loro nascita, da cui resulti che hanno non meno di 18, nè più di 30 anni d'età;

b) Di un certificato del sindaco del luogo di loro domicilio, dal quale consti essere eglino Italiani e domiciliati nel Regno, e che hanno sempre tenuto condotta irreprensibile e godono la pubblica estimazione;

c) Di un certificato di penalità emesso dal cancelliere del tribunale correzionale, da cui dipende il luogo di loro nascita, in ordine all'articolo 18 del regolamento approvato col decreto Reale 6 dicembre 1865, n. 2644;

d) Di un certificato medico constatante la sana loro costituzione fisica;

e) Di un attestato che provi avere egli fatto un corso completo di studi ginnasiali o tecnici.

Firenze, novembre 1870.

Il Direttore generale
SARACCO.

MINISTERO DELLA GUERRA.

DIREZIONE GENERALE DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Dilazione alle scadenze del concorso per la compilazione dei libri di testo ad uso delle scuole reggimentali di artiglieria.

Considerando che le frequenti mobilizzazioni di truppe, necessitate dagli avvenimenti testè compiutisi, abbiano probabilmente tolto a molti degli ufficiali dell'esercito la possibilità di ultimare le loro opere per presentarle al concorso dei libri di testo ad uso delle scuole reggimentali di artiglieria, di cui era cenno nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 28 marzo 1870, n° 87, questo Ministero prescrive che:

Il tempo utile per la presentazione dei manoscritti per parte dei concorrenti alla compilazione dei libri di testo sopramenzionati venga prorogato sino al 1° aprile 1871.

In seguito a tal proroga, l'autore del manoscritto portante l'epigrafe:

« Sperare non fa male »

della cui presentazione fu dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1870, n° 269, può, se così crede, ritirarlo per ripresentarlo prima della scadenza della proroga suaccennata, ed a tal uopo si rivolgerà al signor Presidente del Comitato d'artiglieria cui fornirà le necessarie indicazioni per accertare la proprietà del manoscritto stesso.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *alla cattedra di clinica generale chirurgica operatoria vacante nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.*

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra di clinica generale chirurgica e chirurgia operatoria vacante nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Il concorso avrà luogo nei locali delle scuole di medicina e chirurgia del predetto Istituto.

Gli aspiranti dovranno presentare al Ministero della Pubblica Istruzione le domande d'ammissione al concorso e i loro titoli entro il giorno 20 gennaio 1871, e dichiarare altresì nelle domande se intendono concorrere per titoli o per esame, ossivero per le due forme ad un tempo.

Firenze, 23 novembre 1870.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Si rende noto che è posto a pubblico concorso per titoli la cattedra di matematica forestale vacante presso l'Istituto forestale di Vallombrosa con l'annuo assegno di lire 3000, l'alloggio e la somministrazione gratuita della legna e del lume.

Gli aspiranti a tale cattedra dovranno trasmettere al Ministero le loro documentate dimande su carta bollata da una lira non più tardi del 15 dicembre 1870.

Non saranno prese in alcuno esame quelle dimande alle quali non sia unito il diploma di ingegnere di una scuola superiore di applicazione o del Regio Istituto tecnico superiore di Milano.

Firenze, 22 novembre 1870.

Il Direttore capo della 1ª divisione
N. MIRAGLIA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il concorso dei produttori alla seconda fiera di vini italiani, che avrà luogo in Firenze dal 23 al 28 corrente, è fin d'ora, secondo la *Nazione*, straordinario. Le principali società enologiche d'Italia hanno già rimesse al Comitato le loro dichiarazioni. Vi concorrono pure i vini della Società enologica di Savigliano (Piemonte) e quelli della Società di Conegliano (Veneto).

— Scrivono alla *Lombardia*:

Domenica, 4 corrente dicembre, era un giorno di festa pel comune di Vimercate. S. A. R. la Principessa di Piemonte visitava questo nascente asilo infantile, del quale degnossi accettare la dedica ed onorario di portare l'augusto suo nome. Il presidente dell'asilo, signor Luigi ing. Ponti, avvisato di tale visita nella sera del giorno precedente, faceva raccogliere i bambini, i quali avanti la S. A. R. diedero un breve e commovente saggio dell'istruzione che hanno avuto nel poco tempo che sono ricoverati, e questo saggio riescì graditissimo alla Principessa, che nella sua affabilità compiacevasi di chiamare a sè vari bambini ed intrattenersi con loro famigliarmente. Dopo l'asilo si recava a visitare il collegio femminile delle Marcelline, ove pronunciava parole di soddisfazione per la buona istruzione che vi viene impartita. Anche l'ospitale in luogo avrebbe avuto l'onore di una reale visita se non si fosse già fatta ora tarda, per cui i Vimercatesi sperano di vedersi nuovamente favoriti dalla Principessa, la quale colle sue rare e belle doti si fa da tutti amare e riverire.

— La Società ligure di storia patria, adunata in assemblea generale, apriva il 4 corrente il suo nuovo anno accademico, decimoquarto dalla sua fondazione.

Dalla lettura del verbale dell'ultima adunanza, si inaugurava la prima tornata con breve allocuzione del presidente della Società, commendatore Antonio Crocco.

Dopo il discorso del presidente, l'adunanza ascoltò con vivissimo interessamento e accolse con meritati e caldissimi applausi l'elogio storico che il socio avvocato A. Peirano consacrò alla venerata memoria del compianto nostro arcivescovo, monsignore Andrea Charvaz, del quale la Società avea iscritto il nome nell'albo dei suoi soci onorarii.

Era, dopo ciò, proceduto allo squittinio, e proclamato il nome di nuovi soci effettivi, e fatta proposta di altri da eleggersi nelle forme consuete. Il segretario generale presentava quindi all'Assemblea un buon numero di volumi inviati in dono alla Società da vari Corpi scientifici coi quali il nostro Istituto è in fraterna corrispondenza e comunanza di studi. Finalmente erano distribuiti i due fascicoli degli Atti pubblicati testè. L'uno di essi racchiude un importante supplimento alle *Notizie*, già tanto applaudite, intorno alla ligure tipografia, uscite nell'anno scorso col corredo dei diligentissimi *fac-simile* che tanto accrescono al merito di quel lavoro. Si apre l'altro fascicolo col dotto elogio consacrato alla memoria del senatore Caveri, dal vicepresidente della Società il commendatore prof. Giuseppe Morro, e ci porge quindi nel *Cartario Genovese*, illustrato dal socio Tommaso Belgrano, la serie di importanti documenti anteriori al sècolo XII rimasti finora inediti. Questo cartario sarà quasi fondamento ad un nuovo lavoro, da pubblicarsi fra breve dal Belgrano medesimo, e pel quale saranno esposte le origini e l'incremento del nostro comune, considerato sotto un aspetto non avvertito fin qui e fecondo di storici risultamenti. Siffatta illustrazione riuscirà tanto più opportuna oggidì che, mediante la solerzia del nostro municipio, e l'infaticabile alacrità del suo capo, non che per l'operosità tradizionale de' suoi cittadini, Genova vien riprendendo l'antico primato commerciale sul Mediterraneo.

In tal modo la Società ligure segue animosa nel suo lodevole intento di preparare e di compiere opere indirizzate specialmente a chiarire la parte grandissima ch'ebbero i nostri padri nel risorgimento dei traffici e nei progressi della navigazione, così rispetto all'Italia come alle altre nazioni.

Sappiamo, altresì, che la Società attende alla prosecuzione del Codice diplomatico delle colonie Tauro-liguri, e che ben presto darà in luce un terzo fascicolo di documenti marittimi desunti dagli archivi portoghesi, e riguardanti quell'Emmanuele Pessagno, a cui la marineria lusitana è debitrice in gran parte delle sue fortunate navigazioni e delle sue più acclamate scoperte. (*Gazzetta di Genova*)

— Togliamo alla *Gazzetta di Venezia* i seguenti ragguagli intorno a quella R. Scuola superiore di commercio:

Egli è con somma soddisfazione che noi vediamo nel presente anno scolastico lo speciale favore che la R Scuola di Ca' Foscari trova nella pubblica opinione. Difficilmente potrebbe citarsi esempio di un istituto che ne' primi anni della sua esistenza sia stato frequentato altrettanto, e da giovani di provenienza sì varia. La Scuola ha potuto in quest'anno liberarsi dal *corso preparatorio*, che ne' primi due anni erale necessario onde formare una classe capace di percorrere il corso *normale*, e ciò nonostante, ella conta 109 alunni, dopo averne ricusati un buon numero, sia perchè non riusciti negli esami di ammissione, ne' quali fu usato un rigore che taluni, forse, non lascieranno di chiamare soverchio, ma che noi crediamo assai ben inteso, sia perchè le domande di ammissione giunsero troppo tardi. Vediamo inoltre con particolare compiacenza che i corsi liberi di lingue orientali non sono così deserti come si sarebbe potuto temere; e siamo poi lieti oltremodo di aver saputo che dal Collegio armeno de' padri Mechitaristi, modello di buon insegnamento e disciplina, siasi trovato opportuno di mandare ogni giorno undici de' suoi allievi a frequentare qualcuno dei corsi che, mancando in quel collegio, si trovano nella Scuola di commercio. Venezia apprezzerà, senza dubbio, e l'onore che le risulta dallo aver fatto sacrificii non lievi per possedere una istituzione così distinta, e l'utilità che deve infallibilmente derivare alla gioventù italiana.

— La *Gazzetta di Vienna* dedica un cenno biografico al generale di artiglieria austriaco conte Francesco Wimpffen, morto il 26 dello scorso novembre a Gorizia in età di 73 anni. A Solferino il conte Wimpffen comandava la prima armata imperiale.

— L'*Austria* pubblica una tabella statistica delle spese di manutenzione per le Camere di commercio della Monarchia che vanno a carico dello Stato. Quella di Vienna figura nel bilancio per f. 34,650, Brünn f. 10,425, Praga 12,966, Zara 1200, Spalato 1210, Ragusa 100, Reichenberg 8187, Linz 7200; quella di Rovigno costa allo Stato f. 2982, quella di Gorizia 2100, Roveredo 3890; hanno mezzi sufficenti per il loro sostentamento soltanto le Camere di Bolzano e Trieste.

— Durante lo scorso anno entrarono nella Granbretagna 10,900,088 cent. di cotone greggio.

CAPITANERIA DI PORTO

del compartimento marittimo di Taranto.

Avviso.

Per gli effetti dell'articolo 136 del Codice per la marina mercantile si fa noto che nell'aprile 1869 furono ricuperate nella spiaggia di Melendugno le seguenti qualità e quantità di rame e di ottone, nella massima parte ossidati per essere rimasti lungamente nel mare:

Rame rosso, chilogrammi 73 — Rame giallo, chilogrammi 41 — Ottone, chilogrammi 80.

Taranto, il 1° dicembre 1870.

Il Capitano di porto reggente
AVV. P. MACCARONI.

DIARIO

Neppure ieri si è ricevuto il corriere di Francia.

Il *Times* esprime il suo giudizio sul risultato delle elezioni seguite a Londra per la costituzione di un gran Consiglio di educazione che in avvenire presiederà alla istruzione delle classi popolari della capitale. Egli fa notare la eccellenza degli elementi che compongono il Consiglio medesimo, aggiungendo che neppure un ministro della pubblica istruzione, per quanto bene intenzionato e potente, non avrebbe potuto scegliere uomini migliori di quelli che furono chiamati a farne parte, dato che i padri di famiglia avessero consentito ad abdicare in sue mani i diritti loro e la loro responsabilità. Ancora non è noto come questa prima applicazione della legge sia riuscita nelle altre città, borghi e contee dell'Inghilterra.

La mattina del 5 corrente venne inaugurata a Berna la sessione delle Camere federali svizzere. La prima bisogna di cui le Camere stesse si occuperanno sarà la discussione del bilancio.

Il Parlamento della Confederazione Germanica del Nord ha cominciato, nella seduta del 5 dicembre, la discussione generale dei trattati conchiusi cogli Stati della Germania meridionale. Il ministro Delbrück intavolò la discussione accennando allo stato provvisorio attuale della Costituzione federale del Nord. Disse che l'adesione degli Stati della Germania meridionale venne formolata da 79 articoli, diretti a consolidare l'unificazione di tutti i membri dell'Alemagna; la quale unificazione, contro l'aspettazione generale, venne sollecitamente promossa da un avvenimento gravissimo. L'iniziativa della unione parti dalla Baviera nello scorso mese di settembre. Dopo la proposta bavarese, Delbrück fu mandato a Monaco, ma gli era stato prescritto di astenersi da qualunque atto che potesse aver aria di pressione esercitata dalla presidenza federale. Frattanto avviarono trattative anche il Würtemberg, il Baden e l'Assia. Di qui nacquero le conferenze di Versailles. L'oratore soggiunge che parecchie disposizioni sono state suggerite dalla Baviera; le questioni secondarie non vennero trattate; si convenne soltanto su tutte quelle cose più indispensabili a promuovere l'unificazione politica della Germania; quanto al rimanente, se ne è lasciata totalmente al futuro Parlamento la cura. Le modificazioni introdotte nella Costituzione mirano a restringere il legame federale. Quindi l'oratore parla degli accordi relativi agli ordini militari, segnalandone l'unità di organizzamento, le cui deviazioni sono soltanto transitorie. Per la Baviera, il comando supremo dell'esercito di quel regno, nel tempo di pace, è sotto gli ordini del suo re. La composizione del Consiglio federale e del corpo diplomatico richiede un rafforzamento del vincolo federativo. È mestieri dimostrare chiaramente alle potenze estere che la Confederazione ha solamente un carattere difensivo. Il ministro Delbrück conchiude esortando il Parlamento ad approvare la base di quei trattati, e a non sagrificare al meglio il bene conseguibile.

Dopo il ministro, sorge a parlare il deputato Schultze-Delitzsch, il quale, in nome del partito progressista, propone di sottoporre la Costituzione a un Parlamento generale tedesco. Il deputato Friedenthal raccomanda l'approvazione dei trattati, ma soggiunge essere necessaria la istituzione di un capo supremo della Confederazione.

A tale proposta del signor Friedenthal risponde il ministro Delbruck dicendo che il principe Luitpoldo aveva due giorni innanzi comunicato una lettera del re di Baviera, del tenore seguente; essa è diretta al re Guglielmo:

« Dopo l'accessione della Germania meridionale nella Confederazione i diritti presidenziali della M. V. si estenderanno su tutti gli Stati tedeschi.

« Io mi sono dichiarato favorevole alla loro riunione nelle vostre mani, perchè convinto che ciò corrisponderebbe agli interessi complessivi della patria tedesca e dei principi alleati, nello stesso tempo però nutro la fiducia che i diritti spettanti secondo la Costituzione alla presidenza della Confederazione, cioè di ristabilire l'impero tedesco e la dignità imperiale, vengano indicati come diritti esercitati in nome di tutta la patria tedesca in base all'accordo dei suoi principii dalla Maestà Vostra.

« Io mi sono quindi rivolto ai principi tedeschi colla proposta di insistere con me presso V. M. perchè l'esercizio dei diritti presidenziali venga collegato coll'assunzione del titolo d'imperatore tedesco. Appena V. M. ed i principi alleati mi avranno partecipato la loro volontà, incaricherò il mio governo di aprire le trattative necessarie per raggiungere lo scopo. »

I principi che erano presenti a Versailles hanno aderito alla proposta del re di Baviera. Ora si aspetta la risposta degli altri e delle città libere.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri si proseguirono gli scrutinii per l'elezione dei quattro vicepresidenti, degli otto segretari e dei due questori.

Venne comunicato il risultamento di quello per l'elezione dei vicepresidenti.

Riuscirono eletti a tale ufficio i deputati Mordini e Pisanelli; e restarono in ballottaggio i deputati Chiaves, Restelli, Mancini e Coppino.

S. M. il Re di Spagna e S. A. R. il Principe di Carignano giunsero all'una e mezzo pom. di ieri a Torino, in ritardo di due ore, per la grande quantità di neve caduta lungo la via.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Basilea, 6.

Mulhouse continua ad essere occupata. Vi furono installate le amministrazioni prussiane. È continuo il movimento delle truppe tedesche.

In seguito ad un tentativo di sviamento della ferrovia di Dornarc, i Prussiani hanno inflitta a questa città una multa di 25,000 franchi ed ordinarono che ogni convoglio debba essere accompagnato dai notabili del luogo.

Costantinopoli, 6.

Kiprisli Mehemed pascià diverrebbe gran visir. Il generale Ignatieff appoggia questa nomina, essendo Kiprisli partigiano dell'alleanza russa.

Tours, 7.

Si ha da Parigi in data del 4:

Lo spirito dell'armata che opera al di fuori di Parigi è eccellente.

Ferry indirizzò un appello ai Parigini affinchè ricevano nelle loro case i convalescenti e i feriti, il cui stato non richiede le cure costanti degli ospedali.

Trochu soppresse provvisoriamente il servizio postale per le truppe che occupano i posti avanzati.

In seguito ai combattimenti del 30 e del 2 furono condotti a Parigi molti prigionieri.

I Prussiani stanno costruendo a Malmaison alcune opere difensive formidabili.

Credesi che una parte dell'armata del principe Federico Carlo abbia preso parte alla battaglia di Villiers del 2. Le truppe tedesche che vi erano impegnate si calcolano a 120,000 uomini.

Il governo spedì un indirizzo a Trochu esprimendo la sua viva riconoscenza a lui, a Ducrot e all'esercito per l'eroica loro condotta nelle giornate del 30 e del 2. Il conte Neverlée, aiutante di Trochu, fu ucciso nel combattimento di Villiers.

Versailles, 6.

Alcuni distaccamenti dell'8° corpo respinsero il 4 corrente una brigata francese dinanzi Rouen. Furono fatti prigionieri 10 ufficiali e 400 soldati e preso un cannone.

Il giorno seguente ebbe luogo un altro combattimento vittorioso sulla nostra ala destra, in seguito al quale il nemico abbandonò Rouen, che fu occupata dai nostri. Nelle trincee abbandonate si trovarono otto grossi cannoni.

Berlino, 7.

Dicesi che oggi comincierà il bombardamento dei forti di Parigi.

Notizie prussiane fanno ammontare le perdite dei Prussiani nei combattimenti dinanzi Vincennes a parecchie migliaia di uomini.

Dopo la presa di Thionville, l'amministrazione della Lorena tedesca è completamente organizzata.

Vienna, 7.

La *Neue Presse* annunzia che verrà qui contratto un prestito francese. Credesi che questa notizia sia infondata.

La *Presse* ha da Costantinopoli: L'Inghilterra propose, come base della Conferenza, la libertà nel Mar Nero. Le potenze e la Porta accettarono questa proposta.

L'*Unionbank* domandò di poter fondare a Fiume una Società di navigazione transatlantica, sotto la garanzia del governo ungherese, allo scopo di esportare specialmente farine pel Brasile e gli altri Stati dell'America Meridionale.

Schwerin, 7.

Un dispaccio del granduca di Meklemburgo annunzia che le perdite della sua armata nei combattimenti dal 2 al 4 corrente ascesero a 3200 uomini. Il nemico ebbe 2000 morti e lasciò 14,000 prigionieri.

Versailles, 6.

Un dispaccio del Re alla Regina dice:

Presso Orléans si sono fatti oltre 10,000 prigionieri, si presero 77 cannoni e 4 scialuppe cannoniere.

Il generale Treskow prese d'assalto Gidy, Janvry, Pruns e la strada ferrata che era fortificata, ed occupò verso mezzanotte Orléans.

Il generale Manteuffel occupò oggi coll'8° corpo Rouen.

Tours, 7.

Nella battaglia avvenuta sotto Parigi il 2 corrente tutti i capi dei battaglioni Ile-et-Vilaine e molti ufficiali rimasero uccisi.

Montbéliard, 6.

I Prussiani continuano ad attaccare vivamente Belfort, che si difende valorosamente, facendo subire al nemico gravi perdite.

Marsiglia,	6	7
Rendita francese	54 —	54 —
Rendita italiana	— —	55 25
Prestito nazionale	430 —	427 50
Austriache	780 —	770 —

Lione,	6	7
Rendita francese	51 50	51 50
Rendita italiana	55 40	55 20
Austriache	782 —	777 —
Lombarde	— —	— —
Prestito Nazionale	425 —	425 —

Vienna,	6	7
Mobiliare	247 80	248 25
Lombarde	178 80	179 50
Austriache	383 —	384 —
Banca Nazionale	729 —	725 —
Napoleoni d'oro	9 91	9 91
Cambio su Parigi	— —	— —
Cambio su Londra	123 10	123 25
Rendita austriaca	65 50	65 30

Berlino,	6	7
Austriache	210 —	209 3/4
Lombarde	98 1/8	98 3/4
Mobiliare	136 —	135 1/2
Rendita Italiana	54 1/8	54 1/2

Mans, 7 (sera).

Un pallone reca le seguenti notizie da Parigi:

Lo spirito della popolazione diviene sempre più energico.

Non è avvenuto dopo venerdì alcun fatto militare importante.

Il generale Moltke scrisse ieri a Trochu, annunziandogli che l'armata della Loira era disfatta ed offrendogli un salvacondotto perchè potesse recarsi a verificare questo avvenimento. Il governo gli rispose ricusando il salvacondotto.

Un proclama del governo, facendo conoscere questi fatti, soggiunge: Supponendo che questa notizia sia anche esatta, essa non ci toglie il diritto di contare sopra il grande movimento della Francia che accorre in nostro soccorso e non muta per nulla le nostre risoluzioni e i nostri doveri che si riassumono nella parola: *Combattere.*

Il generale Renault è morto in seguito alle sue ferite.

Gli aeronauti confermano che nelle giornate del 2 e del 3 l'armata francese riportò un grande successo. Essi udivano stanotte un vivo cannoneggiamento al sud di Parigi.

Londra,	6	7
Consolidato inglese	92 1/16	92 1/8
Rendita italiana	55 7/16	55 3/8
Lombarde	14 9/16	14 3/4
Turco	45 1/8	44 3/4
Cambio su Berlino	627 1/2	— —
Tabacchi	88 5/8	88 —

Nuova-York,	6	7
Oro	110 7/8	110 7/8

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 7 dicembre 1870, ore 1 pom.

Forte abbassamento di barometro da 6 a 13 millimetri in tutta l'Italia. È nevicato a Moncalieri, Venezia, Rimini ed Ancona; è piovuto in quasi tutto il nord ed il centro, ed anche in qualche luogo del sud della Penisola. Il mare è grosso a Portotorres, agitato a Brindisi, Taranto, Palermo e Girgenti, mosso nelle altre stazioni. I venti dominanti sono del 1° e del 3° quadrante; ed hanno soffiato con violenza, ma ad intervalli, anche i venti di scirocco.

Il tempo non dà segno di volersi ancora rimettere al buono, e sono probabili dei forti colpi di vento.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 7 dicembre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 742,5	mm 741,0	mm 738,0
Termometro centigrado	5,0	7,0	3,5
Umidità relativa	90,0	80,0	88,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione / forza	NE debole	NE debole	NE debole

Temperatura massima . . . . + 8,0
Temperatura minima . . . . — 1,0
Minima nella notte dall'8 dicembre . + 3,0
Pioggia nella notte dal 6 al 7 . . . . . mm. 68,4

Spettacoli d'oggi.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Marchetti: *Ruy-Blas* — Ballo del coreografo F. Pratesi: *Emma Florans.*

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Gius. Peracchi rappresenta: *Un pugno incognito*, indi l'operetta in musica del maestro D'Arcais: *Guerra d'amore.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. Gualtieri-Pezzana rappresenta: *Marianna* — *La marchesa e il ballerino.*

TEATRO ROSSINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Ernani* — Ballo: *La Dea dei mari.*

FEA ENRICO, *gerente.*

SITUAZIONE del dì 30 del mese di novembre 1870

DELLA SOCIETÀ DI CREDITO DENOMINATA

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

con sede in Firenze.

CAPITALE.

Capitale sociale nominale	L.	50,000,000 »
Totale delle azioni	N.	100,000 »
Valore nominale per azione	L.	500 »
Azioni da emettersi — Numero	N.	—
Azioni da emettersi — Importo	L.	—
Saldo di azioni emesse	»	10,000,000 »
Capitale effettivamente versato	»	40,000,000 »

Attivo.

1. Numerario effettivo esistente nelle casse delle sedi e delle succursali . . . L.	681,189 05
2. Cambiali scontate in portafoglio e scadenti nel trimestre dal giorno d'oggi . . . »	3,810,814 75
3. Idem idem a più lunga scadenza . . . »	12,600 »
4. Anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni »	—
5. Idem sopra deposito di titoli privati . . . »	—
6. Idem sopra deposito di merci . . . »	—
7. Effetti da incassare per conto terzi . . . »	11,382 35
8. Beni stabili di proprietà dell'Istituto . . . »	1,633,560 15
9. Titoli dello Stato: valore nominale . . L. 4,559,100 — Prezzo d'acquisto . . . »	3,782,528 90
10. Idem delle provincie e dai comuni: valore nominale L. 5,594,020 — Prezzo d'inventario . . . »	4,160,299 59
11. Buoni del Tesoro . . . »	10,547 20
12. Azioni ed obbligazioni con guarentigia governativa . »	11,898,369 22
13. Idem senza guarentigia . . . »	34,713,563 80
14. Conti correnti con frutto . . . »	27,054,833 87
15. Idem senza frutto . . . »	3,424,640 95
16. Depositi di titoli a cauzione . . . »	47,142,394 70
17. Idem liberi e volontari . . . »	70,299,613 30
18. Debitori diversi per titoli senza speciale classificazione »	3,567,168 63
19. Effetti in sofferenza . . . »	727,176 95
20. Valore dei mobili esistenti (ed altre spese di 1° stabilimento) . . . »	277,022 30
TOTALE delle attività L.	213,207,645 71
Interessi 1° semestre 1870 sulle n. 100,000 azioni sociali . . . L. 1,200,000 » ; Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione: di 1° stabilimento (1/10) . » 3,044 20; d'ordinaria amministraz. » 193,729 69; interessi passivi dei conti correnti . . . » 943,451 19; perdite durante l'esercizio » —	2,340,225 08
L.	215,547,870 79

Passivo.

1. Capitale effettivamente versato . . . L.	40,000,000 »
2. Conti correnti a interesse . . . »	28,370,836 »
3. Idem senza interesse . . . »	3,433,711 95
4. Debiti ipotecarii sugli stabili di proprietà dell'Istituto »	—
5. Sovvenzioni avute su fondi pubblici . . . »	2,783,920 »
6. Accettazioni cambiarie . . . »	1,600,400 »
7. Depositanti per depositi a cauzione . . . »	47,142,394 70
8. Idem idem liberi e volontari . . . »	70,299,613 30
9. Creditori diversi per titoli senza speciale classificazione »	17,218,941 70
10. Fondo di riserva . . . »	507,899 47
11. Maggior valore dei Titoli risultante dalla differenza fra la valutazione del 31 dicembre 1868 ed il corso al 31 dicembre 1869 . . . »	597,440 48
TOTALE delle passività L.	211,955,157 60
Rimanenza profitti dell'esercizio 1869 . . . L. 74,924 90; Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione: Interessi attivi . . » 2,735,071 23; Sconti e provvigioni » 646,317 46; Utili durante l'esercizio . . . » 136,399 60	3,592,713 19
L.	215,547,870 79

4067

Comune di Cotignola

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del dazio consumo governativo e comunale.

Nel giorno di sabato 19 decembre corrente, alle ore 11 antimeridiane, in questa residenza comunale si procederà a nuovo incanto (essendo rimasto deserto quello annunciato con avviso d'asta delli 22 novembre scorso, inserito nel n. 324 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*) ad estinzione di candela vergine, per l'appalto della riscossione del dazio consumo governativo e comunale pel quinquennio 1871-75, colle avvertenze e condizioni menzionate nel precedente avviso.

Il termine utile per le migliorie del ventesimo scadrà li 17 decembre corr.

Cotignola, 3 decembre 1870.

4132 *Il ff. di Sindaco*: ZANNI GREGORIO, assessore.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Gabelle

Facendo seguito all'avviso generale del 13 novembre p. p. per l'appalto dei dazi di consumo nei comuni aperti non abbuonati, si dichiara che dall'Intendenza di finanza in Como si terrà una nuova asta il giorno 14 corrente per l'appalto dei dazi stessi dei comuni aperti non abbuonati del circondario di Lecco, alle condizioni stabilite dal precitato avviso, e per il canone annuo complessivo di lire cinquantatremila (L. 53,000), e che è fissato il successivo giorno diciannove per lo aumento del ventesimo.

Firenze, li 7 dicembre 1870.

4142 *Il Direttore Generale*: BENNATI.

PROVINCIA DI PISA — COMUNE DI COLLESALVETTI

AVVISO DI PUBBLICO CONCORSO.

Essendo stato instituito nel comune un terzo posto di levatrice condotta con l'annuo assegno di L.it. 168, e con gli obblighi della residenza nel popolo di Colognole e di assistere gratuitamente le partorienti miserabili;

Il sottoscritto dichiara aperto il pubblico concorso, ed assegna alle attendenti il tempo e termine di giorni 10 dalla sottoscritta data per inoltrare le istanze respettive in carta da bollo da centesimi 50, corredate del diploma d'idoneità e di ogni altro documento che costituisca un merito speciale.

Collesalvetti, dal municipio, li 5 dicembre 1870.

4120 *Il Sindaco*: Dott. EUGENIO MARRADI.

Ferrovie dell'Alta Italia

LINEA DA CAVALLERMAGGIORE AD ALESSANDRIA

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che a tenore dell'art. 59 dello statuto della Società per le ferrovie del Monferrato, il giorno 9 gennaio 1871, alle ore due pomeridiane, in una delle sale, padiglione Nord-Ovest della stazione di Torino Porta Nuova, avrà luogo in seduta pubblica e colle formalità consuete, la quinta estrazione a sorte delle obbligazioni della Strada Ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandria.

La quantità delle obbligazioni da ammortizzarsi nell'anno 1871 è di n. 61, ed il relativo rimborso avrà luogo alla pari, in valuta legale, a cominciare dal giorno 1° luglio 1871.

Torino, 1° dicembre 1870.

4102 LA DIREZIONE GENERALE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Gabelle

Facendo seguito all'avviso generale 13 novembre p. p. per lo appalto dei dazi di consumo nei comuni aperti non abbuonati, si dichiara che dalla Intendenza di finanza in Alessandria si terrà una nuova asta il giorno quattordici corrente per lo appalto dei dazi stessi nei comuni aperti non abbuonati dei circondari di Asti e di Novi Ligure, alle condizioni tutte dello avviso precitato e pel canone complessivo pel primo di L. 60,050 (lire sessantamila e cinquanta) e per l'altro di L. 27,000 (lire ventisettemila) e che è fissato il successivo giorno diciannove per lo aumento del ventesimo.

Firenze, li 7 dicembre 1870.

4143 *Il Direttore Generale*: BENNATI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO

AVVISO D'ASTA

per fornitura di oggetti da cancelleria.

Essendo andati deserti i pubblici incanti per l'aggiudicazione della fornitura degli oggetti da cancelleria occorrenti alle Amministrazioni centrali dello Stato, ordinati con avviso d'asta in data 25 novembre 1870, si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 14 del corrente mese di dicembre, in una sala di questo Ministero, si addiverrà ai secondi incanti pubblici per l'aggiudicazione della fornitura suddetta.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo delle schede segrete.
2. L'appalto sarà duraturo per un biennio, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1872, e l'incanto verrà aperto in base ai prezzi della tariffa annessa al relativo capitolato.
3. Coloro che intendono di aspirare all'appalto della detta fornitura dovranno, almeno due giorni prima di quello fissato per l'asta, presentare all'Economato generale la loro offerta in iscritto su carta bollata da lire una, debitamente sottoscritta e suggellata. Esteriormente al piego dovrà essere scritto il nome dell'offerente, per guisa che lo si possa leggere senza disuggellare il piego.
4. Gli aspiranti alla fornitura dovranno per mezzo di dichiarazione del sindaco o della Camera di commercio giustificare di essere fabbricanti o negozianti degli oggetti sopraindicati, e presentare la bolletta di ricevuta di avere eseguito presso la cassa di questo Ministero un deposito di lire 500 in biglietti di Banca, aventi corso legale nel Regno, od in cartelle del debito pubblico al valore di Borsa.
5. La fornitura sarà deliberata al migliore oblatore a pluralità di offerte.

Il termine utile per presentare l'offerta di ribasso sul prezzo di deliberamento, che non potrà essere inferiore al ventesimo, resta fin d'ora fissato a giorni cinque successivi alla data del seguito deliberamento.

6. L'aggiudicazione avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente.
7. Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'accollatario, nel termine di tre giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, depositare nella Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire 2,000 in biglietti di Banca, aventi corso legale nel Regno, od in cartelle del debito pubblico al valore di Borsa, e stipulare il relativo contratto.
8. Non stipulando nel prefisso termine il contratto stesso colla guarentigia anzidetta, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.
9. L'accollatario resta vincolato all'osservanza dei singoli capitolati d'appalto, visibili in questo Ministero, presso la segreteria dell'Economato generale (Corso Vittorio Emanuele, n. 17), insieme alle tariffe ed ai campioni degli oggetti da somministrare.
10. La spesa per la fornitura suddetta è calcolata approssimativamente in lire 20,000.
11. La consegna degli oggetti da fornirsi dovrà farsi al magazzino dell'Economato generale nei termini prescritti nelle bollette d'ordinazione.
12. I mandati di pagamento saranno spediti a rate trimestrali posticipate.
13. Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario. Saranno parimente a suo carico le spese tutte di registro, di bollo, diritti di segreteria e di copie relative ai contratti.

Firenze, 5 dicembre 1870.

Il Provveditore dell'Economato Generale
ORAZIO FOCARDI.

4145

INTENDENZA DI FINANZA

della Provincia di Arezzo

Avviso d'asta.

Essendo pervenute in tempo utile a questa Intendenza due offerte di aumento di un ventesimo del prezzo di aggiudicazione per l'appalto dei dazi di consumo nei comuni aperti della provincia non abbuonati, che all'incanto tenutosi nel dì 28 novembre ultimo decorso rimase aggiudicato ai signori Gaspero Cini e Giuseppe Vasarri, per l'annuo canone di lire sessantaseimila dieci (66,010), si rende pubblicamente noto che ai termini dell'art. 60 del regolamento approvato col regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, si procederà ad un terzo ed ultimo incanto dell'appalto sopra indicato nell'epoca e modi qui appresso notati:

1. I comuni da appaltarsi sono trentuno, cioè: Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Chitignano, Chiusi, Civitella, Foiano, Laterina, Lucignano, Marciano, Montemignaio, Monterchi, Monte Santa Maria, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano, Pergine, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Raggiolo, Sestino, Stia, Subbiano e Talla.
2. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875;
3. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli art. 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col Real decreto 25 agosto 1870, numero 5840, e dei capitoli d'onere.
4. L'incanto sarà presieduto dall'intendente di finanza, o suo delegato, e sarà tenuto presso questa Intendenza di finanza col metodo della estinzione delle candele nei modi stabiliti dal ricordato regolamento, approvato col regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452. L'asta verrà aperta alle ore dodici meridiane del giorno dodici (12) dicembre prossimo futuro, e si aprirà sul nuovo prezzo di lire sessantanovemila trecentodieci e centesimi cinquanta (L. 69,310 50).
5. Chiunque potrà concorrere all'appalto purchè esibisca la prova di avere depositato nella tesoreria provinciale, a garanzia delle offerte che sarà per fare, una somma effettiva equivalente ad un sesto di un'annata del canone sul quale si apre l'asta, cioè di lire undicimila cinquecentocinquantuna e centesimi settantacinque (L. 11,551 75), e chi avesse in precedenza depositata una somma effettiva inferiore a questa, dovrà averla aumentata prima dell'apertura dell'asta per aver diritto a concorrere.
6. Non è permesso offrire per persona da nominarsi.
7. Le offerte non potranno essere minori di lire duecento (L. 200) ciascuna.
8. Presso l'Intendenza di finanza saranno ostensibili i capitoli d'onere e l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione dei dazi governativi, con l'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'articolo 28 dei capitoli d'onere.
9. L'aggiudicazione verrà fatta a colui che per l'ultimo avrà fatta una maggiore offerta.
10. Seguita tale definitiva aggiudicazione si procede alla stipulazione del contratto ai termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere, previe le modificazioni apportate a detti capitoli dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle Gabelle, nell'avviso d'asta del 13 novembre 1870, n. 82541|8423, divisione 2ª.
11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del più volte citato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, in tutti i comuni di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nella gazzetta della provincia.

Dall'Intendenza di finanza di Arezzo, li 5 dicembre 1870.

4128 *L'Intendente di finanza*: G. MAGNI.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE

DEL PRESIDIO DI PAVIA

Avviso d'asta.

Stante la deserzione del primo incanto che ebbe luogo oggi per l'appalto della provvista ordinaria del grano occorrente per il panificio militare di questo presidio,

Si fa noto al pubblico che per ordine del Ministero della guerra dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento abbisognevole per il servizio ordinario del pane ad economia alle truppe durante il primo quadrimestre 1871, si procederà addì 14 del corrente mese di dicembre, ad un'ora pomeridiana, in Pavia, nell'ufficio suddetto, sito nel locale detto Salimbeni, a Porta Cremona, avanti il funzionario capo dello stesso ufficio, ad un secondo esperimento d'asta a partiti segreti, per la provvista di

Quintali seimila di grano nostrale

occorrente al panificio militare di questo presidio, al prezzo di lire 30 cadun quintale, divisa detta provvista in sessanta lotti da quintali 100 cadauno.

Non essendo possibile prevedere oggi il prezzo che avrà il frumento nei giorni in cui si apriranno gl'incanti, il Ministero ha determinato di indicare, a base degli appalti, un prezzo normale di massima di L. 30 per quintale, il quale prezzo verrà a trovarsi modificato secondo le condizioni dei mercati dal maggiore o minore ribasso che sarà segnato nella scheda segreta.

Il grano dovrà essere del raccolto del corrente anno e conforme ai campioni esistenti presso quest'ufficio, e dovrà avere il peso specifico di chilogrammi 75 per ettolitro.

La consegna del grano per il quantitativo di ogni lotto dovrà essere fatta in tre rate uguali a versarsi nel panificio militare di questa città.

La prima rata nei primi dieci giorni dalla data dell'avviso ufficiale dell'approvazione del contratto.

La seconda rata nella terza decade a contare dalla data suddetta.

La terza rata nella quinta decade a partire dalla data medesima.

I capitoli generali e speciali d'appalto su cui è basata l'impresa di cui trattasi, sono visibili presso quest'ufficio e presso quelli delle Intendenze militari dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che fra tutti gli accorrenti avrà proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello stabilito dal Ministero della guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo per servire a base dell'incanto, quale scheda verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il prelodato Ministero ha ridotto i fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni cinque decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I partiti da presentarsi dagli accorrenti dovranno essere redatti in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni lotto o lotti cui intendono concorrere, e saranno firmati e suggellati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della somma di lire 200 per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito pubblico del Regno d'Italia, le quali dovranno essere ragguagliate non già in ragione del valore nominale, ma sibbene in base al prezzo risultante dal corso legale della giornata antecedente a quella in cui verranno depositate.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti, redatti e suggellati come sovra, agli uffici d'intendenza militare delle località in cui seguirà la pubblicazione del presente, rimettendo ad un tempo ai medesimi la ricevuta del fatto deposito provvisorio.

I partiti non suggellati non saranno accettati.

Si osserva poi che tali partiti non potranno essere tenuti in alcun conto qualora non pervengano ufficialmente a quest'Intendenza militare per il giorno dell'incanto e prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Giusta il disposto dall'art. 49 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, in questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le spese di registro, di emolumento, di carta bollata, di copia ed ogni altra inerente alla stipulazione dei contratti sono a carico dei deliberatari in proporzione dei lotti loro aggiudicati, come è indicato all'articolo 13 dei capitoli generali d'onere, come pure saranno a loro carico quelle d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del presente avviso d'asta, giusta il prescritto dell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026.

Pavia, 5 dicembre 1870.

4140 *Il Sottocommissario di guerra*: GRASSI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Gabelle

Facendo seguito all'avviso 16 novembre p. p., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 detto, si partecipa che dall'Intendenza di finanza in Salerno si terrà una nuova asta il giorno 14 corrente per lo appalto dei dazi di consumo nei comuni chiusi di Angri e di Pagani, alle condizioni di detto avviso e pel canone annuo complessivo di lire sessantatremila (Ln. 63,000), e che è fissato il successivo giorno diciannove per lo aumento del ventesimo.

Firenze, li 7 dicembre 1870.

4141 *Il Direttore Generale*: BENNATI.

Intendenza delle Finanze di Pisa

Avviso.

Per quelli dei sottoindicati comuni del circondario di Pisa pei quali non sortissero effetto le trattative pendenti coi rispettivi municipi per l'abbuonamento della riscossione del dazio di consumo, si avverte il pubblico che nel giorno 16 dicembre corrente, alle ore 12 meridiane (termine ridotto), si terrà presso l'Intendenza suddetta, avanti l'intendente, o suo delegato, un incanto a schede segrete per l'appalto dell'accennata riscossione, alle seguenti condizioni:

Ad ogni scheda dovrà essere unita la prova d'aver effettuato a garanzia di essa nella tesoreria di Pisa, in numerario o titoli del debito pubblico al corso di Borsa, un deposito provvisorio corrispondente almeno a 5|12 del prezzo offerto.

Quando per qualche comune o comuni vi fosse un solo offerente, la sua offerta potrà essere tenuta obbligatoria da chi presiede l'incanto fino a superiore risoluzione del Ministero delle finanze.

A pari condizioni saranno preferite le offerte fatte per più comuni, ed a queste preferite quelle abbraccianti tutti i comuni messi all'incanto che fossero ancora disponibili all'atto dell'incanto stesso.

La mattina del 16 corrente, giorno dell'incanto, sarà presso l'Intendenza indicato in apposito avviso se e quali comuni restino da appaltare.

Per la presentazione delle offerte di aumento del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione è fissato il termine, pure ridotto, fino al mezzodì del giorno 21 dicembre corrente, nel quale giorno ed ora si procederà, quando ne sia il caso, al secondo incanto definitivo in base delle fatte migliorie.

La durata dell'appalto è per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

Presso l'Intendenza sono ostensibili i relativi capitoli d'onere, alla osservanza dei quali intendesi vincolato il presente incanto.

Le spese degl'incanti saranno proporzionalmente divise fra i diversi deliberatari.

Comuni da appaltarsi.

Chianni — Pontedera — Vicopisano — Calci — Cascina
Collesalvetti — Fauglia — Lari — Santa Luce.

Dall'Intendenza delle finanze — Pisa, il 6 dicembre 1870.

4129 L'INTENDENTE.

Avviso.

Dichiarata dal signor Pietro Mancuso Conti marchese Geraci la dispersione di un buono a lui intestato di n. 243, categoria Danneggiati, della serie da L. 600, se ne previene il pubblico pria di provvedere alla emissione del duplicato.

4131 *L'Intendente*: CALVI.

4135 **Avviso.**

In esecuzione della sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze del 27 agosto 1870, pubblicata il dì 31 stesso, e registrata in cancelleria con marca annullata, venne alle richieste della signora Ester Vestrini nei Roselli, rappresentata dal dottore Giuseppe Restoni in via dei Pepi, n. 10°, autorizzata la vendita dell'infrascritto stabile espropriato a danno dei signori Giulia, Antonio e Narciso del fu Giuseppe Vestrini, possidenti in Dicomano come eredi del loro padre, per cui si fa noto al pubblico che la mattina del dì tredici gennaio 1871, all'udienza del tribunale suddetto avrà luogo il 1° incanto pubblico autorizzato col provvedimento dell'ill.mo sig. presidente del tribunale medesimo del 19 novembre passato, registrato con marca annullata di un casamento posto in Dicomano, in faccia alla via del Pontenuovo, livellare della chiesa di detto luogo composto di terreno 1°, 2° 3° e 4° piano, nel comune di detto luogo, in sezione A, particelle 884 e 885, articoli di stima 498 con rendita imponibile di lire 109 14 e alle condizioni seguenti:

1° L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 4152 80, attribuito dall'ingegnere Passeri colla sua perizia estimativa di che in atti.

2° Per essere ammesso all'incanto dovrà essere depositato il decimo del prezzo in lire 415 28.

3° L'acquirente, resa definitiva la vendita, entrerà al possesso del fondo, ne percepirà le rendite e ne sopporterà gli aggravi. Rispetterà le locazioni in caso, salvi i diritti di lui, a termine di legge.

4° Con tanta rata del prezzo soddisfarà immediatamente le spese del procedimento e quelle di perizia a tenore di liquidazione da farsi, restando a di lui carico esclusivo tutte le altre di che è parola nell'articolo 684 del Codice di procedura civile.

I creditori inscritti sul fondo vendibile dovranno, nel termine di 30 giorni dalla notificazione che sarà loro fatta del bando di vendita, presentare alla cancelleria del tribunale suddetto le loro domande di collocazione per concorrere alla distribuzione del prezzo. La graduazione si fa dall'ill.mo signor giudice delegato avv. L. Bonci.

Fatto a Firenze il 7 dicembre 1870.

GALLINA, canc.

4125 **Avviso.**

Si dichiara, per tutti i più validi effetti di ragione, che il signor Cesare di Bernardino Felli, negoziante in Siena, col pubblico istrumento del 3 dicembre corrente, rogato Niccolucci, acquistò dal signor Giuseppe del fu Niccolò Alessandri tutto il mobiliare istruente la casa di sua abitazione attualmente in via Salustio Bandini, n. 19.

CESARE FELLI.
NICCOLUCCI.

Notificazione di sentenza.

L'anno mille ottocento settanta e questo giorno trenta novembre in Firenze

Alla richiesta del signor Gaetano Vannini, impresario di pubblici lavori, domiciliato in Firenze ed elettivamente presso il dott. Alessandro Lucij,

Io Giuseppe Campetti, usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Firenze, ivi domiciliato via Faenza al Romito, n. 1, ho notificato, ai termini dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, ai sigg. Daniele Tedeschi e Lodovico Bartolini, d'ignoto domicilio e dimora, la sentenza proferita dal tribunale civile di Firenze (sezione civile delle ferie) il 26 ottobre 1870; qual sentenza, previa la contumacia dei nominati Tedeschi e Bartolini ed altri LL. CC., approva il rendimento di conto presentato dal signor Gaetano Vannini sequestrario giudiciale delle rendite degli stabili espropriati a danno del signor Pietro Semplicini.

L'usciere capo
4137 G. CAMPETTI.

Consiglio degli Istituti Ospitalieri

DI MILANO.

Nel giorno 21 dicembre corrente, presso la sezione prima del Consiglio, si terrà asta a schede segrete per la vendita in due lotti di piante diverse esistenti nei boschi Remersone e Pastura, e Fontana con Costiera della Rabica e Costa del Lago, in agenzia di Fallavecchia, circondario di Abbiategrasso, in base ai seguenti prezzi, cioè: lotto primo, piante numero 836, lire 8421 22, mediante il deposito a cassa di lire 842. — Lotto secondo, piante numero 552, lire 5327 15, deposito lire 532.

I capitoli per la vendita e la descrizione delle suddette piante sono visibili presso la sezione prima del Consiglio. 4147

Avviso di vendita giudiziaria.

In ordine alla sentenza del tribunale civile di Firenze, pubblicata il 5 agosto 1870, debitamente registrata, alle ore 12 meridiane del dì 19 dicembre 1870, nello studio del notaro Domenico Falleri, posto in via Pinti, n. 32, sarà venduta al pubblico incanto una casa con orto, spettante agli eredi testati del fu Guglielmo Romanelli, posta fuori la Porta Romana sulla via di detto nome, comunità di Firenze, in luogo detto le Fonticine. L'incanto si aprirà sul prezzo di stima in L. 18,600, ed alle condizioni indicate nel bando, che insieme alla perizia sarà ostensibile dalle 11 antimeridiane alle 3 pomeridiane di ogni giorno feriale in detto studio.

4085 Notaro DOMENICO FALLERI.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA